

Radio Palazzo Carli OdV
Sacile, piazza Duomo n. 8
c.f. 91015790933



Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 12 luglio 2022

Si è tenuta alle ore 17.30 del 12 luglio 2022 l'assemblea straordinaria dei soci, come da convocazione del giorno 6 luglio 2022 nella sede operativa di Sacile, piazza Duomo n. 8, sala biblioteca due.

Sono presenti n. 9 soci di cui n. 6 muniti di delega.

Essendo in tale data n. 15 soci in regola con le norme statutarie (pagamento della quota annuale) per deliberare sull'ordine del giorno proposto e raggiunto il quorum pari ai 3/4, l'assemblea è quindi validamente costituita.

Presiede l'assemblea il Vicepresidente Angelo Montanari, verbalizza la segretaria Graziana Modolo.

Il Vicepresidente, dopo aver salutato i presenti, passa alla trattazione dell'ordine del giorno:

1. approvazione delle modifiche allo Statuto come richiesto dalle nuove norme del Terzo Settore.
2. approvazione del trasferimento della sede dal civico n. 7 di piazza Duomo al civico n. 8 di piazza Duomo.

Il Vicepresidente illustra ai presenti il primo punto all'ordine del giorno.

Dopo ampia discussione vengono approvate le modifiche allo Statuto.

Il Vicepresidente passa quindi ad illustrare il secondo punto all'ordine del giorno.

L'assemblea delibera di trasferire la sede dell'Associazione dal civico n. 7 di Piazza Duomo in Sacile al civico n. 8 di Piazza Duomo in Sacile.

L'assemblea ha dato mandato allo Studio Cozzarin di svolgere le attività relative alla registrazione del testo presso l'Agenzia delle Entrate di Pordenone, con delega del Presidente.

Null'altro avendo da discutere, la riunione si conclude alle ore 18.00

Il Segretario

Il Vicepresidente

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.82, del D.Lgs. 117/17

STATUTO

(Integrazione come da verbale dell'Assemblea straordinaria del 12 luglio 2022)

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1
Denominazione - Sede - Durata

allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 19/07/2022 al
n° 2072 Mod. 3 con
liquidati € ESENTE di cui
per imposta IPOT. € 1

1. È costituita una Associazione di volontariato, non riconosciuta, denominata RADIO PALAZZO CARLI – OdV (Organizzazione di Volontariato), con sede a Sacile (PN), piazza Duomo n. 8.
2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2
Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3
Carattere associativo

1. RADIO PALAZZO CARLI – OdV è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, razziale e di proselitismo religioso, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.
4. L'Associazione si ispira ai principi del D.Lgs 117/17 e della L.R. in vigore e successive modificazioni.
5. Svolge attività prevalentemente a favore di terzi.

Art. 4
Finalità

1. RADIO PALAZZO CARLI – OdV non persegue fine di lucro e si propone come
 - un servizio di radiodiffusione sonora a carattere comunitario (lettera j, art. 5 D.Lgs 117/2017: *"radiodiffusione sonora a carattere comunitario ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni"*), mediante trasmissione di programmi vari autoprodotti o acquisiti da terzi di contenuto culturale, sociale, religioso, educativo e ricreativo, con ispirazione ai valori della religione cristiana;
 - attività riconducibili alla lettera i. dell'art. 5 D.Lgs 117/2017: *"Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generali di questo articolo"*.
2. È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
3. L'Associazione può comunque esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti

previsti dalla normativa vigente, con conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione del documento di bilancio.

Titolo II **Risorse ed attività economiche**

Art. 5 **Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:
 - dalle entrate che sono costituite come segue:
 - a) dalle quote sociali annuali e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
 - b) da contributi di organismi nazionali quali: Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – nonché istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
 - d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
 - dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
4. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6 **Durata del periodo di contribuzione**

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi associati sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7 **Divieto distribuzioni utili**

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8 Responsabilità ed assicurazione

1. RADIO PALAZZO CARLI - OdV risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
2. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato (di cui al prossimo articolo 12 bis) sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'Associazione, previa delibera dell'Organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III Associati

Art. 9 Ammissione

1. A RADIO PALAZZO CARLI - OdV possono associarsi tutti i cittadini senza distinzione di sesso, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione.
2. L'ammissione degli associati ordinari viene deliberata dall'Organo di amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 giorni.
3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
4. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (art. 32 c.1.D.Lgs. 117/17).
5. È prevista l'ammissione come associati di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro che in ogni caso non deve essere superiore al 50% del numero delle OdV.

Art. 10 Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa da almeno 3 (tre) mesi, hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti in via esclusiva negli organi dell'Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto; hanno altresì diritto ad esaminare i libri sociali mediante presa visione diretta presso la sede dell'Associazione in presenza del Segretario o da persona da lui indicata, secondo il regolamento che sarà predisposto dall'Organo di amministrazione ed approvato dall'Assemblea.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea.

Art. 11 Doveri

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.

2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, le quali sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
 3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e di ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
 4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione, deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
 5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di amministrazione.
- Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 12
Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata dell'Assemblea

Titolo III bis
Volontari

Art. 12 bis
Volontari ed attività di volontariato

1. L'Associazione si avvale di volontari per lo svolgimento delle proprie attività che operano in maniera occasionale e non.
2. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo.
3. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.
4. Possono essere rimborsate spese sostenute ed autocertificate (D.P.R. 445/2000) nei limiti fissati dall'art. 17 c.4 del D.Lgs 117/2017.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo con l'ente / associazione di cui è associato.
6. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Titolo IV
Organi dell'Associazione

Art. 13
Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - 1) l'Assemblea;

- 2) Organo di amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 14 Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati in carica.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.
3. All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente. In alternativa può conferire delega ad altro associato. Ciascun associato può raccogliere una sola delega.

Art. 15 Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto o telematico, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) degli associati; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata agli associati almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 16 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17 Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Su richiesta di 1/3 (un terzo) dei presenti saranno assunte a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati in carica (ex art. 21 c. 2 del c.c.).
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati in carica (ex art. 21 c. 3 del c.c.), come pure per la trasformazione, fusione o scissione.

Art. 18
Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19
Compiti dell'Assemblea

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- eleggere in via esclusiva tra i propri associati (art. 10 c.2) e revocare i membri degli Organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, dalle norme in vigore, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell'Organo di amministrazione e dei Revisori dei conti;
- fissare, su proposta dell'Organo di amministrazione, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di amministrazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;

in sede straordinaria:

- deliberare sull'esclusione dei soci;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 117/2017 e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto (vedi art. 17, c.3);
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione (vedi art. 17, c.4), trasformazione, fusione o scissione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di amministrazione.

Art. 20
Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è composto da 7 (sette) membri (consiglieri) eletti dall'Assemblea scelti tra i propri associati.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
3. L'organo si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 (tre) consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad 1 (uno) voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega.
4. L'Organo è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza l'Organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma, con comunicazione telefonica o per via telematica.

6. Nella prima seduta dopo l'assemblea elettiva, convocata dal Consigliere anziano dell'Associazione, l'Organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Direttore responsabile della testata giornalistica ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990 n. 223, e il Segretario - Tesoriere.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8. L'Organo di amministrazione può avvalersi della collaborazione di un Direttore operativo, nominato preferibilmente tra gli associati e/o volontari dell'Associazione. In alternativa la scelta cadrà su una persona che, per valori, capacità e cultura, sia atta a perseguire le finalità che l'Associazione si prefigge.

Art. 21 Durata e funzioni

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.
2. L'Organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.
3. L'Organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'Organo di amministrazione:
 - svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - predispone il bilancio annuale nelle forme previste dall'art 13 c. 1 e 2 e dall'art. 14 c. 1 del D.Lgs 117/17 e con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
 - sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
 - delibera l'ammissione dei nuovi associati;
 - provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 22 Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente con gli stessi poteri, su espresso incarico del Presidente stesso o, ove non possibile, su attivazione dell'Organo di amministrazione.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

Art. 23
Il Segretario - Tesoriere

1. L'Associazione ha un Segretario nominato dall'Organo di amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea;
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - c) cura la tenuta e la conservazione degli atti della Consulta;
 - d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
 - e) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
 - f) svolge i compiti di economo (Tesoriere) ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di amministrazione o dal Presidente.

Art. 23 bis
Direttore operativo

1. Cura il palinsesto della Radio nel rispetto degli indirizzi di cui al 1c. e 3c dell'art. 4, coordinando le attività dei volontari / collaboratori, secondo le indicazioni dell'Organo di amministrazione al quale risponde direttamente e che ha possibilità di revoca.

Art. 24
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre anni). È composto da 3 (tre) membri scelti tra i propri associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. Esso elegge nel suo interno un presidente.
2. Il Collegio dei revisori può essere invitato a partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione senza diritto di voto.
3. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Art. 24 bis
Gratuità degli incarichi associativi

1. Ai componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 34 c.2 del D.Lgs 117/17, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione (art. 11 c. 2).

Titolo V
Il bilancio

Art. 25
Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'Organo di amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 26 Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di amministrazione.

Art. 27 Scioglimento

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo l'art. 19 in sede straordinaria:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le cause di cui all'art. 27 c.c. (quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile; quando tutti gli associati sono venuti a mancare);
 - c) per altre cause ritenute valide dall'Assemblea straordinaria.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 28 Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

atto registrato a Pordenone il 18/07/2022
al n° 2072 Mod. 3 con liquidati € ESENTE
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati: _____



IL FUNZIONARIO
M
Fabio SANTIN

